



Comune di Cama

Cancelleria comunale – Stradon 113 – 6557 Cama
Tel. 091 830 14 41 – e-mail: cancelleria@cama.swiss
www.cama.swiss

Modulo di annuncio

per progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia giusta l'art. 40 OPTC

Richiedente / istante Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____
CAP / Luogo: _____
Telefono: _____ e-mail: _____

Proprietario Nome: _____
Cognome: _____
Indirizzo: _____
CAP / Luogo: _____
Telefono: _____ e-mail: _____

Oggetto Fondo n.: _____
Edificio n.: _____
Tipo di zona: _____

Lavori previsti _____

Allegati _____

Luogo e data: _____ Il richiedente: _____ Il proprietario: _____

Estratto dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110):

Art. 40 Progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia

¹ A condizione che le prescrizioni del diritto materiale vengano rispettate, i seguenti progetti di costruzione non necessitano di una licenza edilizia:

- 1 lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformità alla destinazione purché servano soltanto alla conservazione del valore e l'edificio e l'impianto non subiscano una modifica o un cambiamento dello scopo;
- 2 modifiche insignificanti all'interno di edifici e impianti ad eccezione di modifiche della superficie utile o del numero di locali, escluso al di fuori delle zone edificabili;
- 3 destinazioni ad altro scopo senza ripercussioni rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione, escluso al di fuori delle zone edificabili;
- 4 ricopertura dei tetti con materiale di copertura identico o simile;
- 5 edifici con un volume fino a 5 m³ (piccoli fabbricati), nonché tettoie per biciclette con una superficie di base fino a 4,0 m²;
- 6 edifici e impianti che non vengono eretti o installati per più di sei mesi all'anno, quali
 - a) banchi di ristorazione e di vendita,
 - b) punti di servizio per attrezzi per lo sport e il tempo libero,
 - c) stand, capanne, bancarelle, tende per feste, dimostrazioni, esposizioni ed eventi simili,
 - d) parchi giochi,
 - e) piccole sciovie, tappeti mobili per sciatori, piste di pattinaggio naturali,
 - f) impianti per percorsi di gara e discipline sportive alla moda,
 - g) pubblicità stradale,
 - h) pubblicità non luminose con una superficie fino a 5 m² applicate ad infrastrutture turistiche;
- 7 iglò, tipi e simili per pernottamenti in aree sciistiche durante la stagione invernale oppure in fattorie da maggio ad ottobre, qualora non vengano installati impianti sanitari fissi;
- 8 impianti per la strutturazione del giardino quali sentieri, posti in giardino, tende parasole, scale, focolari da giardino, biotopi, trogoli per piante, opere d'arte, aste, escluso al di fuori delle zone edificabili;
- 9 installazioni pubblicitarie come insegne di ditte, vetrine, pubblicità luminose e cartelli indicatori con una superficie fino a 1,5 m²;
- 10 impianti di ricezione satellitare per radio e televisione con una superficie fino a 1,5 m²;
- 11 cartelli e segnali come semafori, tavole di segnaletica stradale, segnaletica dei sentieri, segni di misurazione;
- 12 segni non luminosi come croci fino a 3,0 m d'altezza, opere d'arte;
- 13 impianti tecnici come impianti d'illuminazione stradale, centraline, idranti, dispositivi di misurazione, pali, stanghe, panchine;
- 14 dispositivi di sicurezza come
 - a) reti da neve lungo le vie di comunicazione,
 - b) recinzioni di sicurezza, reti, sbarramenti, imbottiture e simili per impianti sportivi e per il tempo libero;
 - c) ringhiere di sicurezza;
- 15 impianti di urbanizzazione, nella misura in cui siano stati profilati e stabiliti, nel quadro di una pianificazione, con l'esattezza di una domanda di costruzione;
- 16 impianti solari sulle facciate che presentano un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica, con una superficie assorbente massima di 6,0 m² per facciata all'interno delle zone edificabili e fino ad un massimo di 2,0 m² al di fuori delle zone edificabili;
- 17 trasformazioni del terreno fino ad un'altezza o una profondità di 1,0 m e una cubatura modificata di 100 m³;
- 18 recinzioni fino ad un'altezza di 1,0 m, nonché muri di sostegno e di controriva fino ad un'altezza di 1,0 m, escluso al di fuori delle zone edificabili;
- 19 steccati mobili durante il pascolo;
- 20 tettoie senza fondamenta e simili fino ad una superficie di base massima di 25 m² per animali da reddito, tunnel di plastica senza fondamenta e sale da mungitura, nonché simili impianti agricoli e orticoli come piccole bancarelle per la vendita di prodotti;
- 21 depositi di materiale che vengono eretti soltanto una volta all'anno per al massimo quattro mesi;
- 22 installazioni di cantiere, purché non provochino immissioni rilevanti, eccetto alloggi di operai e impianti mobili di betonaggio.

² L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati ad ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d'acqua, zone di protezione delle acque e biotopi palustri.

³ L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non esonera dall'osservanza delle prescrizioni di diritto materiale e dalla richiesta di altre autorizzazioni. Qualora vi fossero indizi che con un progetto di costruzione che non necessita di una licenza potrebbero venire lese prescrizioni di diritto materiale, l'autorità edilizia comunale avvia d'ufficio, su richiesta del Servizio o su indicazione di terzi, la procedura per il rilascio della licenza edilizia.

⁴ Edifici e impianti ai sensi del capoverso 1 numeri 6, 7, 19, 21 e 22 devono essere eliminati dopo la scadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numero 14 dopo l'uso. La superficie utilizzata deve essere riportata allo stato originario. Le parti di edifici o di impianti eliminate devono essere smaltite o conservate in un posto autorizzato.

Art. 40a Obbligo di annuncio

¹ I progetti di costruzione esentati dall'obbligo della licenza edilizia conformemente all'articolo 40 capoverso 1 devono essere annunciati per iscritto all'autorità edilizia comunale prima dell'esecuzione. Fanno eccezione gli steccati conformemente all'articolo 40 capoverso 1 numero 19.

² Entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari.

³ In assenza di una comunicazione entro 15 giorni lavorativi il committente può avviare l'esecuzione.

Art. 40b Impianti solari installati sui tetti

¹ Gli impianti solari installati sui tetti sono soggetti all'obbligo di annuncio conformemente all'articolo 40a.

² L'autorità edilizia comunale decide in base al diritto federale se un impianto solare installato su un tetto sia sufficientemente adattato e quindi esentato dall'obbligo della licenza.

³ In caso di zone dove l'aspetto estetico è meno importante come zone artigianali e industriali i comuni possono stabilire all'interno dell'ordinamento base che anche impianti solari non sufficientemente adattati siano esentati dall'obbligo della licenza.

⁴ Inoltre all'interno della loro legge edilizia i comuni possono prevedere che impianti solari installati su edifici che secondo l'ordinamento base sono soggetti a un regolamento specifico di protezione o di conservazione siano sottoposti in ogni caso all'obbligo di licenza edilizia.

⁵ Sotto il profilo materiale l'ammissibilità di impianti solari installati su tetti viene determinata in base al diritto federale nonché in base alle prescrizioni di strutturazione dei comuni se queste ultime non limitano in misura sproporzionata lo sfruttamento dell'energia solare.